

Sgonico, data della firma digitale

Prot. 8692/2023

Rif.: DG/PDN/DFP/UCE/bst/717

Spett.le

GEOSTUDI ASTIER Srl

Tramite piattaforma UnityFVG

Oggetto: Contratto per corrispondenza commerciale n. 12/2023 relativo alla fornitura di un Sistema geoelettrico Fullwaver nell'ambito del PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", Azione di riferimento 3.1.1 – "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di eccellenza scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti", progetto "ECCSELLENT".
CIG 9914894D5A - CUP F53C22000560006 - CUI F00055590327202300022

Premesso che:

- l'OGS ha presentato il proprio progetto di ricerca denominato "Development of ECCSEL-ERIC R.I. Italian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability", in sigla "ECCSELLENT", codice IR0000020, in risposta all'Avviso pubblico pubblicato con il decreto MUR n. 3264 del 28.12.2021, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- nell'ambito del Progetto sopra richiamato, con Decreto MUR n. 244 del 08.08.2022, l'OGS è risultata beneficiaria di un finanziamento per un importo pari ad € 6.692.657,50;
- per rendere attuabile la suddetta iniziativa, l'OGS ha la necessità di affidare la fornitura di un SISTEMA GEOELETTICO FULLWAVER nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l'OGS ha manifestato la necessità di affidare la fornitura di tale strumentazione scientifica ad un operatore economico selezionato mediante l'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- con determinazione della Direttrice Generale n. n. 262 ADW del 05.06.2023 è stato approvato l'avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma UnityFVG in data 05.06.2023 e con scadenza fissata alle ore 12:00 del giorno 20.06.2023;
- con determinazione del Direttore Generale n. 453 ADW dd. 28.06.2023 è stato successivamente approvato l'avvio della seconda fase della procedura negoziata, con invito a presentare offerta diretto all'operatore economico che aveva validamente manifestato interesse entro i termini, per un importo complessivo a base di gara pari a € 188.300,00;
- la lettera di invito è stata inviata tramite piattaforma UnityFVG in data 29.06.2023, con scadenza del termine per presentare offerta fissato per le ore 12:00 del 18.07.2023;
- in esito all'esperimento della procedura, con determinazione della Direttrice Generale dell'OGS n. 763 dd. 13.10.2023, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura alla Società Geostudi Astier Srl con sede a Livorno, in Via Edda Fagni n. 31, che ha offerto il ribasso del 0,5% sull'importo posto a base di gara, pari ad un importo complessivo offerto pari a € 187.358,50;

- con determinazione della Direttrice Generale dell'OGS n. 763 ADW del 13.10.2023 dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed è stata autorizzata la stipula del contratto di fornitura con la Società Geostudi Astier Srl;

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nel seguito indicato come "OGS" o "Ente", con sede in Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS) codice fiscale e partita IVA 00055590327, rappresentato dalla Direttrice Generale, dott.ssa Paola Del Negro, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione n. 763 del 13.10.2023

affida

a Geostudi Astier Srl, nel prosieguo denominata "Impresa", con sede legale in Livorno (LI), C.F. e P.IVA. 01287740490, PEC: geostudi_astier@pcert.postecert.it, rappresentato dal sig. Gianfranco Morelli, nato a Livorno (LI) il 12.11.1970 codice fiscale MRLGFR70S12E6250 in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa,

la fornitura di seguito descritta.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa si obbliga ad eseguire la fornitura di un Sistema geoelettrico Fullwaver CIG 9914894D5A, CUP F53C22000560006, CUI F00055590327202300022.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini ed alle condizioni descritti nel Capitolato Tecnico, così come migliorato nell'Offerta Tecnica dell'Impresa nelle sole parti/funzioni/servizi migliorativi e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dal Capitolato Tecnico.

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- **Capitolato Tecnico**, redatto dall'OGS e relativo alla fornitura in questione allegato sub lettera "A" al presente contratto;
- **Capitolato Speciale Amministrativo (CSA)** prodotto dall'OGS, di cui alla lettera sub "B" al presente contratto;
- **Offerta Tecnica** dell'Impresa relativa alla fornitura in questione allegata sub lettera "C" al presente contratto;
- **Offerta Economica** prodotta dall'Impresa relativa alla fornitura in questione, allegata sub lettera "D" al presente contratto.

Costituisce inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegata al medesimo, tutta la documentazione della gara.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto di esecuzione di fornitura è soggetto all'osservanza delle condizioni in esso stabilite e delle norme del Codice civile italiano, nonché della normativa nazionale in materia di appalti pubblici di forniture per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

L'Impresa si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.

Resta a carico dell'Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'OGS, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata, con collaudo e messa in esercizio, entro 5 (cinque) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto ECCSELLENT, finanziato dal PNRR, Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1, il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato entro e non oltre il 31.05.2024.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € 187.358,50 (euro centottantasettemilatrecentocinquantotto/50) più IVA, che l'OGS si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione delle attestazioni di regolare esecuzione e del certificato di pagamento di cui al successivo articolo 10.

ART. 5 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata all'OGS presso la sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, Sgonico (TS).

I servizi connessi dovranno essere svolti nei luoghi ed alle scadenze indicati nel Capitolato Tecnico. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 3 del presente contratto verrà applicata una penale pari all'1 ‰ (unpermille) del valore del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. Trovano inoltre applicazione le penali ivi previste in relazione alle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi stabiliti dall'art. 47, commi 3, 3bis, D.L. 77/2021 con riferimento agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; raggiunto tale limite massimo, l'OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto e verranno addebitati all'Impresa i maggiori danni derivanti all'OGS dai ritardi nella realizzazione del progetto PNRR descritto nelle premesse.

Dette penali saranno direttamente scomutate, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dalle relative fatture.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR E PNC

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare a OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Applicativo) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare a OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati da OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta a OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR e PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta a OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice dei contratti.

L'Aggiudicatario in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto. In caso di ricorso al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

le clausole in materia introdotte dal D.L. n. 124/2019 (cd. "Decreto fiscale"), convertito con legge 157/2019. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'Impresa rimarrà responsabile, in ogni caso, dell'adempimento così come della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e che risponderà ad OGS. Inoltre, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa ha costituito a favore dell'OGS una garanzia assicurativa, dell'importo di € 18.735,85 (euro diciottomilasettecentotrentacinque/85); in conformità al disposto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa.

Per l'escussione della garanzia, l'OGS si rivolgerà direttamente al garante.

Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'OGS provvede alla gestione dell'esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona del dott. Massimo Giorgi.

Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'OGS assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Impresa, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 10 – CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO

L'esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 102 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il D.E.C. provvederà a redigere i verbali di avvio e di ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio ovvero mediante documento elettronico sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il D.E.C. provvede ad avviare le verifiche di conformità della fornitura entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione. La certificazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Impresa, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Impresa; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora per le attrezzature fornite esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, le attrezzature dovranno essere conformi a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della

legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

Il DEC rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'Impresa, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Impresa anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, ed al rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

I verbali devono essere inviati al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione. In caso di esito negativo dell'attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al comma 1) si intende non avverata.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a € 187.358,50 (euro centottantasettemilatrecentocinquantotto) più IVA se dovuta, avverrà da parte dell'OGS, ad avvenuto rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dei certificati di pagamento conseguenti alle verifiche di conformità effettuate dal D.E.C. di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto ed all'articolo 11 del presente contratto.

L'Impresa può chiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento della prima tranche del corrispettivo contrattuale.

ART. 12 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolare/i fattura/e, che potranno essere emesse dall'Impresa a seguito del rilascio da parte del R.U.P. dei certificati di pagamento conseguenti alla verifica di conformità della prestazione della fornitura effettuata dal D.E.C..

Al momento del ricevimento da parte dell'OGS della comunicazione di avvenuta verifica di conformità della prestazione e di rilascio del corrispondente certificato di pagamento, l'Impresa potrà fatturare all'OGS il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto al corrispettivo ad essa spettante.

La fattura dovrà essere emessa dall'Impresa con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: **CRCOOS**.

Su ciascuna fattura dovrà essere riportato:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **F53C22000560006**;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **9914894D5A**.

L'OGS è soggetto allo *split payment*.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell'Impresa.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine decorrerà dal

giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto si intenderà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'OGS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Impresa dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'OGS quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le liquidazioni saranno effettuate sul seguente c/c dedicato:

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

- Morelli Gianfranco, nato a Livorno il 12.11.1970,
- Del Ghianda Stefano, nato a Novi Ligure il 29.08.1970,

L'OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART. 14 – PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà assicurare che il personale impiegato nell'appalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.

Nell'appalto dovrà essere impiegato personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità e perfettamente rispondente, per tutta la durata dell'appalto, alle prestazioni conseguenti al presente atto.

L'OGS si riserva la facoltà di verificare costantemente tale rispondenza, e di richiedere, e di ottenere, la sostituzione, in qualsiasi momento, di uno o più dipendenti o soci dell'Impresa impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto che si rendessero colpevoli di comportamenti non idonei né confacenti ai luoghi e al contesto.

Ai dipendenti dovranno essere applicate le condizioni contrattuali, assicurative e contributive risultanti dal CCNL vigente tempo per tempo inclusi eventuali accordi integrativi locali; agli eventuali soci lavoratori di cooperative dovranno essere garantite condizioni economiche contributive ed assicurative almeno pari e comunque non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni del CCNL vigente tempo per tempo nello specifico settore di attività.

Trattandosi di un contratto di mera fornitura senza posa in opera, l'OGS ha valutato che non sussistono rischi interferenti, per cui non ha redatto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 15 – FORZA MAGGIORE

Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all'OGS quanto all'Impresa non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l'OGS e l'Impresa dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.

ART. 16 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'OGS all'Impresa o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all'Impresa di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'OGS. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'OGS in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (di seguito anche "OGS" o "Titolare"), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare al seguente recapito: e-mail direzione@ogs.it

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo@ogs.it

Premesso che ai sensi del GDPR:

- il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»);
- grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente gli Interessati circa il trattamento dei propri dati personali.

Tutto ciò premesso il Titolare intende procedere al rilascio della presente informativa per portare a conoscenza delle informazioni richieste dall'articolo 13 del GDPR tutti gli Interessati che possono essere coinvolti nelle attività di trattamento che verranno descritte in seguito.

I dati potranno essere trattati dal Titolare per le finalità qui di seguito descritte:

1. adempiere agli obblighi derivanti da contratti o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste;
2. adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili;
3. gestire il contenzioso, sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

Base giuridica del trattamento

- a) esecuzione di un contratto e/o esecuzione di misure precontrattuali: finalità n. 1;
- b) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare: finalità n. 2;
- c) accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria: finalità n. 3;

Il mancato conferimento dei dati trattati per le Finalità sopra riportate comporta l'impossibilità per il Titolare, di concludere il contratto con l'Interessato.

Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.

I dati raccolti per le finalità sopra in elenco potrebbero essere comunicati a istituti bancari, assicurazioni, amministrazioni finanziarie, studi legali, arbitri, spedizionieri e vettori, consulenti, altri Enti (per finalità di controllo e/o rendicontazione). Tali comunicazioni di dati personali sono necessarie perché effettuate sulla base di un obbligo legale o contrattuale oppure requisito necessario per la conclusione di un contratto o, infine, per il perseguimento di un legittimo interesse. Alcuni dati potrebbero essere oggetto di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza).

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo; tuttavia essi non saranno più trattati per le finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

In particolare, i dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di conservazione delle scritture contabili e della documentazione commerciale (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.) e secondo logiche di tutela dei diritti dei Titolari (a titolo esemplificativo: termini di prescrizione).

Nel caso in cui alcuni trattamenti siano oggetto di contestazione e/o alcuni dati siano necessari per l'esercizio di un diritto, la conservazione potrà superare i limiti sopra riportati, estendendosi fino alla definizione del contenzioso.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (Titolare del trattamento), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Infine, l'Interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'art. 77 e ss. GDPR.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può essere risolto in caso di eventuale certificazione "positiva" / assenza dei requisiti / mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente, a:

- a) informazione antimafia;
- b) rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna e l'installazione della fornitura per fatti imputabili all'Appaltatore.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'OGS, salvi i casi di recesso previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva, ai sensi dell'art. 1, c. 13 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per la prestazione della fornitura richiesta, convenzioni Consip a condizioni migliorative e l'Impresa non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip Spa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'OGS.

In caso di recesso dell'OGS, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

L'OGS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di inosservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa del codice di comportamento dei dipendenti dell'OGS.

ART. 20 – REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'OGS e l'Impresa, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, indicano, al fine della gestione del contratto i seguenti referenti:

per l'OGS, il Direttore dell'esecuzione del contratto: Massimo Giorgi.

PEC: ogs@pec.it

per l'Impresa: Stefano Del Ghianda.

PEC: geostudi_astier@pcert.postecert.it

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inviate-tramite PEC agli indirizzi che le Parti hanno sopra indicato.

Qualsiasi variazione dei dati sopra riportati dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Fausto Ferraccioli, e-mail fferraccioli@ogs.it.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trieste.

ART. 23 – DOMICILIO DELL'IMPRESA

Ai sensi e ad ogni effetto di legge l'Impresa dichiara di avere domicilio fiscale in Via Edda Fagni, 31 – 57123, Livorno (LI).

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) a mezzo PEC.

ART. 24 – CLAUSOLA FISCALE

Il presente contratto, essendo formato per corrispondenza commerciale, verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

Il presente contratto, essendo formato per corrispondenza commerciale, verrà bollato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa Parte II del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 25 – CLAUSOLE VESSATORIE

L'Impresa dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Durata del contratto), 4 (Corrispettivo), 5 (Luogo di consegna e penali), 6 (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC), 7 (Cessione del contratto), 10 (Controllo tecnico, contabile, amministrativo), 11 (Pagamenti), 12 (Modalità di liquidazione e tracciabilità dei pagamenti), 13 (Revisione prezzi), 14 (Personale dell'impresa), 16 (Riservatezza), 18 (Risoluzione del contratto), 19 (Recesso dal contratto), 22 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dall'Impresa accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile

ART. 26 – ALLEGATI

Al presente contratto si allega:

- Allegato "A" - **Capitolato Tecnico** redatto dall'OGS e relativo alla fornitura in questione;
- Allegato "B" – **Capitolato Speciale Amministrativo (CSA)** redatto dall'OGS
- Allegato "C" - **Offerta Tecnica** prodotta dall'Impresa;
- Allegato "D" - **Offerta Economica** prodotta dall'Impresa.

ART. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'Impresa si obbliga a trasmettere all'OGS a mezzo del portale UnityFVG, sezione comunicazioni, l'accettazione del presente contratto redatta su propria carta intestata, dichiarando in particolare che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice civile, ha preso attenta visione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22 e 25 del presente contratto ed accetta espressamente tali articoli.

La Direttrice Generale
dott.ssa Paola Del Negro